



ALLEGATO A Del. CdG n. 55 del 27/11/2025

1

CONVENZIONE

**PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TECNICO TRIENNALE DI
ACCERTAMENTO E GESTIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI
AGRICOLE CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA SUL
COMPRESORIO DELL'ATC MS13 –2025/2028**

CIG _____

Ambito Territoriale di Caccia MS 13

54011 – Aulla (MS) - Telefono e fax: 0187.422009 0187 1823898

- www.atcms13.it – segreteria@atcms13.it – amministrazione@pec.atcms13.it

Ambito Territoriale di Caccia MS 13

54011 – Aulla (MS) - Telefono e fax: 0187.422009 - www.atcms13.it – segreteria@atcms13.it

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - "MASSA"



L'anno il giorno xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) del mese di , presso la sede dell'ATC MASSA 13, Largo Bonfigli 3/5, 54011 Aulla (MS),

tra

l' **Ambito Territoriale di Caccia MS13**, in seguito *ATC*, con sede in 54011 Aulla (MS), Largo Bonfigli 3/5, codice fiscale 90017790453 e partita iva n. 01374110458, rappresentato nella presente dal Sig. CENTOFANTI EMILIANO, nato a MASSA (MS) il 08/04/1973, Codice Fiscale CNTMLN73D08F023S, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Comitato di Gestione dell'ATC MS13.

2

e

il **Dott. Agr. LUCETTI GIANLUCA**, nato a CARRARA IL 09/12/1961 Codice Fiscale LCTGLC61T09B832H residente nel comune di LICCIANA N. in Via PROVINCIALE SUD n. 84, Agronomo iscritto all'Albo dei dottori Agronomi e Forestali delle Province di Pisa – Lucca - Massa Carrara al n. 425, libero professionista con sede in Licciana N. in Via Provinciale Sud n. 84, partita iva n. 01070700453 - TEL. 347 8489434 – e mail glucetti@yahoo.it - p.e.c. : g.lucetti@epap.conafpec.it, d'ora in avanti definito *Prestatore*

PREMESSO

CHE l'ATC, vista la Del. CdG n. 55 del 27/11/2025, ha la necessità di acquisire un servizio tecnico triennale per l'accertamento e la gestione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio gestito dall'Ente, periodo 2025-2028.

CHE la presente scrittura privata vale ad ogni effetto di legge alla pari di un pubblico strumento,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione ha per oggetto l'acquisizione da parte dell'ATC MASSA 13 dal *Prestatore*, il quale accetta, del servizio tecnico triennale per l'accertamento e la gestione dei danni alle produzioni

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



agricole causati dalla fauna selvatica sul comprensorio dell'ATC MS13. In particolare l'incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività inerenti le procedure tecnico-istruttorie finalizzate all'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole relative alla gestione dei danni del triennio 2025-2028. Il servizio oggetto dell'appalto consiste nello svolgimento delle attività descritte, in forma orientativa e comunque non esaustiva, al successivo Art. 5. Con ciò si intende che per quanto non espressamente indicato, il *Prestatore* non potrà appellarsi alla mancata elencazione di una determinata fattispecie inerente al servizio per ometterne l'esecuzione o richiederne separato pagamento, ma deve comunque ritenere prevalente vincolante l'obbligo professionale di rendere una prestazione completa in termini di quantità, qualità ed efficacia.

Art. 2

Disciplina del rapporto

1. Con la firma della Convenzione il *Prestatore* si obbliga nei confronti dell'ATC MS13 ad eseguire, a perfetta regola d'arte, la prestazione richiesta entro i tempi concordati e per l'importo stabilito.
2. Il *Prestatore* è tenuto ad operare con strumenti e mezzi propri, in termini di quantità e qualità, secondo la propria proposta operativa, nel rispetto dei programmi e delle direttive dell'ATC MS 13 che hanno quale riferimento le *linee operative indicate dalla Regione Toscana e il PRAF*.
3. I servizi potranno essere resi dal *Prestatore* presso la sede principale assicurando una costante e personale collaborazione al Presidente ed al personale dell'ATC, garantendo pronta reperibilità negli orari di lavoro degli uffici e, qualora fosse necessaria, anche con la propria presenza presso la sede dell'ATC.

Art. 3

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha **durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipula della convenzione**. Restano salvi gli adempimenti intermedi da attuarsi nel rispetto delle scadenze per lo svolgimento dei singoli servizi indicate al successivo Art. 5 e quelli successivi alla scadenza purché correlati alle pratiche periziate.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



Art. 4

Condizioni dei servizi

1. Sono a carico del *Prestatore*, intendendosi remunerati con il prezzo corrisposto, tutte le spese relative all'esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché i costi relativi ad ogni altra attività collegata che si renda necessaria per la sua corretta esecuzione, anche se regolata da norme ed obblighi entrati in vigore successivamente alla stipula, ad esclusione dell'IVA.
2. Il *Prestatore* si obbliga ad eseguire i servizi affidati a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme vigenti, con particolare riferimento a quelle di prevenzione e sicurezza, secondo le modalità, termini e prescrizioni stabiliti e/o concordati con l'ATC MS 13, a pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima.
3. Il *Prestatore* deve ottemperare al dovere di attuare tutte le misure di sicurezza necessarie ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta e dei servizi affidati in particolare.
4. Il *Prestatore* manleva espressamente e tiene indenne, in ogni caso, l'ATC MASSA 13 da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni ai propri dipendenti o a terzi e per ogni altro danno, anche arrecato a terzi, derivante dall'espletamento dei servizi affidati e da ogni eventuale conseguenza derivante dall'inosservanza delle norme vigenti con riferimento particolare alle norme di prevenzione e sicurezza.
6. Il *Prestatore* è pienamente responsabile nei confronti dell'ATC MASSA 13 e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l'esecuzione dei servizi in caso di interventi non eseguiti correttamente o non conformemente alle previsioni e prescrizioni di legge.

Art. 5

Descrizione dei servizi e termine per l'esecuzione

1. Il *Prestatore* dovrà svolgere il servizio tecnico triennale di accertamento e gestione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio dell'ATC MS13 e denunciati dalle aziende agricole nel periodo 2025-2028, come di seguito, sommariamente e non esaustivamente, descritto:

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



- a) gestione delle richieste di accertamento danni che l'ATC riterrà di affidargli e relativo controllo sull'ammissibilità della richiesta presentata dall'agricoltore (PRAF Regione Toscana);
- b) accertamenti dei prezzi delle colture agrarie e dei costi di raccolta e/o manodopera e l'importo da erogare per ciascuna denuncia danni;
- c) verifica delle informazioni relative alla richiesta su fascicolo ARTEA e, ove presente, anche sul catasto vitivinicolo. In caso di non corrispondenza fra dati catastali e titolare della richiesta, verifica la documentazione attestante il titolo di conduzione;
- d) valutazione tecnica ed esame della documentazione richiesta obbligatoriamente a corredo della denuncia danni ed eventuali segnalazioni di integrazione alla Segreteria;
- e) verifiche in campo dei danni delle richieste di risarcimento dei danni **entro un minimo di 2 giorni, fino ad un massimo di 10 giorni successivi all'assegnazione della pratica da parte di ATC. (*)**
- f) mappatura del danno mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici;
- g) valutazione e stima del danno;
- h) redazione del verbale di sopralluogo. **Termine di consegna del verbale di sopralluogo entro 15 giorni dal sopralluogo.**
- i) Esecuzione e completamento della procedura di inserimento dei dati e di up-load della documentazione istruttoria fino alla chiusura della perizia, finalizzata alla rendicontazione infrannuale e di Bilancio, alla liquidazione dei contributi riconosciuti o al respingimento delle richieste di indennizzo secondo le procedure previste dal portale gestionale web *Gestofauna.it*, o di altro analogo gestionale in utilizzo da parte dell'Ente. **Termine della procedura entro 15 giorni dal sopralluogo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;**

() Nell'organizzazione dei sopralluoghi il Prestatore dovrà tenere conto che l'Ente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuto ad effettuare un sopralluogo per il rilevamento del danno, la stima del danno stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare; altresì dovrà considerare che la data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 48 ore di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato.*

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



2. predisposizione e costante aggiornamento del resoconto infrannuale ed annuale, in formato digitale Excel, dei prezzi accertati, dell'esito delle verifiche, delle stime effettuate e degli importi riconosciuti al fine dell'erogazione del contributo di ciascuna denuncia danni. **I termini per la presentazione del resoconto, debitamente sottoscritto e timbrato, sia in formato cartaceo che in formato digitale, sono fissati al 30 giugno e al 28 febbraio di ogni anno;**
3. Oltre alle prestazioni di cui al precedente comma 1, il *Prestatore* è tenuto a svolgere il medesimo servizio anche in relazione a denunce danni e pratiche di accertamento indicate espressamente dal Presidente anche in un contesto di collaborazione con l'Amministrazione Regionale.
4. Per quanto attiene alla valutazione e stima del danno, alla redazione del verbale di sopralluogo, al rilevamento e alla stima del danno e alle indicazioni generali per la determinazione del danno, si rinvia al *Piano Regionale Agricolo Forestale vigente*, alle *linee guida per il rilevamento, determinazione e liquidazione dei danni da fauna selvatica alla produzione agricola in regione Toscana* allorché ufficiali, nonché a quanto approvato da Regione Toscana, e per quanto compatibile, in materia di *indirizzi e criteri in materia di determinazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle riserve regionali e dei relativi indennizzi*.
5. Tutto il materiale cartaceo e/o digitale prodotto a seguito del servizio affidato, deve essere depositato presso l'ATC MASSA 13 che ne rimane proprietario e ne dispone liberamente l'uso.
6. Per quanto non espressamente indicato, il *Prestatore* non potrà appellarsi alla mancata elencazione di una determinata fattispecie inerente al servizio per ometterne l'esecuzione o richiederne separato pagamento, ma deve comunque ritenere prevalente e vincolante l'obbligo professionale di rendere una prestazione completa in termini di quantità e qualità.
7. Resta espressamente inteso che il *Prestatore* non potrà sospendere il servizio di cui alla presente Convenzione se non dietro accordo con l'ATC MASSA 13. Qualora il *Prestatore* si rendesse inadempiente verso tale obbligo potrà essere risolta di diritto la Convenzione mediante semplice ed unilaterale comunicazione scritta al *Prestatore*.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



Art. 6

Verifiche e contestazioni

1. L'ATC MASSA 13 verifica il corretto svolgimento dei servizi affidati, particolarmente quando la realizzazione degli stessi sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta altresì il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dal *Prestatore* e dei risultati, anche intermedi, ottenuti.
2. In caso di sommaria o non soddisfacente esecuzione anche di uno solo dei servizi affidati, l'ATC MS 13 può richiedere al *Prestatore* di integrare i risultati entro un termine massimo stabilito, ovvero, sulla base della quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito, oppure risolvere il contratto per inadempienza, con diritto di affidarne l'esecuzione ad altro soggetto ritenuto idoneo, senza che il *Prestatore* possa opporre eccezioni di sorta e con eventuale maggiore spesa a carico di quest'ultimo, oltre il rimborso degli eventuali danni derivanti dalla sommaria o insoddisfacente esecuzione dei servizi.

Art. 7

Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio, per le spese tecniche, organizzative e logistiche sostenute, è stabilito di € 100,00 onnicomprensivi anche di eventuali contributi professionali, per ciascuna pratica di richiesta di indennizzo periziata.
2. In particolare il corrispettivo è così determinato: €. 40,00 onnicomprensivi per ciascuna pratica di richiesta istruita anche nel caso in cui non venga ammessa a contributo a cui si aggiungono ulteriori €. 60,00 onnicomprensivi per le pratiche che vengono accolte, verificate anche tramite sopralluogo e liquidate.
3. Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Prestatore* di ogni eventuale rischio, e non potendo lo stesso vantare diritti di altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti.

Art. 8

Fatturazione e pagamenti

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



1. Le fatture relative ai servizi affidati devono essere intestate Ambito Territoriale di Caccia MS13, con sede in 54011 Aulla (MS), Largo Bonfigli 3/5, codice fiscale 90017790453 e partita iva n. 01374110458 e deve riportare il relativo codice CIG indicato da ATC **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** - Codice Univoco per la fatturazione elettronica M5UXCR1
2. Con riferimento a ciascuna specifica annualità del triennio, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di fattura presentata anche a SAL alla fine del mese di giugno e a saldo alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui le denunce danni si riferiscono, previo accertamento del buon esito del servizio svolto verificato dall'ATC.
3. Alla fattura dovrà essere allegata sintetica relazione descrittiva delle attività svolte per le quali viene emessa; alternativamente le attività svolte potranno essere indicate direttamente nell'oggetto della fattura. In caso di contestazioni dei servizi fatturati, il termine di pagamento stabilito al comma precedente è sospeso fino alla completa definizione della controversia.

Art. 9

Penali

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal *Prestatore*, le penali da applicare sono stabilite nella misura dell'uno per cento (1%) dell'importo complessivo dei servizi IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un importo non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo complessivo dei servizi, IVA esclusa.
2. La penale verrà applicata dopo comunicazione scritta al *Prestatore* inadempiente il quale potrà produrre le proprie giustificazioni, che non vincolano comunque l'ATC MS 13, entro un tempo massimo di 5 giorni dalla data di comunicazione di applicazione delle penalità.
L'importo relativo alla penale verrà detratto, senza altra formalità, in fase di liquidazione, dai compensi spettanti al *Prestatore*, previa emissione della relativa nota di credito.
3. L'eventuale ritardo nell'emissione della nota di credito da parte del *Prestatore* determina la sospensione dei termini di pagamento fino a definizione della controversia.
4. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili al *Prestatore*, l'ATC MASSA 13, dopo formale ingiunzione a provvedere trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a favore

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



di altro soggetto ritenuto idoneo, con maggiore spesa a carico del *Prestatore* inadempiente, salvo, in ogni caso, l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 10

Risoluzione

1. Il contratto può essere risolto anticipatamente da ciascuna delle parti, per giustificato motivo, mediante semplice preavviso scritto da inviarsi almeno 90 giorni prima della data di risoluzione.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, al *Prestatore* verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese ed eventuali danni.
3. La risoluzione del contratto dà diritto all'ATC MASSA 13 di rivalersi su eventuali crediti del *Prestatore*, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti possa aver dato luogo.

Art. 11

Divieto di subappalto

1. E' fatto assoluto divieto al *Prestatore* di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio affidato, pena l'immediata revoca dell'affidamento e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 12

Contenzioso

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il *Prestatore* e l'ATC MS 13 che non si siano potute definire per via amministrativa, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Massa.

Art. 13

Spese contrattuali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - “MASSA”



Art. 14

Tracciabilità dei pagamenti

1. Il *Prestatore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - "MASSA"



Art. 15

Clausola finale

1. Con la presente Convenzione e i documenti richiamati al precedente **art. 5**, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti e di conseguenza essa non verrà sostituita o superata, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti, manifestata per scritto.

11

La presente Convenzione che si compone di **10 pagine e 15 articoli**, costituisce manifestazione della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative condizioni che dichiarano quindi di conoscere ed approvare.

Letta, approvata e sottoscritta.

L'ATC MS 13

Il Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



IL PRESTATORE

Dott. Agr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti danno specifica approvazione di tutte le clausole e disposizioni della presente convenzione.

L'ATC MS 13

Il Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL PRESTATORE

Dott. Agr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Cognome	LUCETTI
Nome	GIAN LUCA
nato il	09/12/1961
(atto n.	661 P. 1 S. A)
a	CARRARA MS
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	LICCIANA NARDI
Via	RIPA 84
Stato civile	=====
Professione	AGRONOMO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,80
Capelli	GRIGI
Occhi	AZZURRI
Segni particolari	=====

Firma del titolare <i>[Firma]</i>	
LICCIANA NARDI	5/10/2017
Impronta del dito <i>[Impronta]</i>	IL SINDACO
COMUNE DI LICCIANA NARDI	D'Ordine del Sindaco
Uff. Anagrafe	FUNZIONARIO INCARICATO
	<i>[Firma]</i>

 <p>SCADE IL 09/12/2027</p> <p>Diritti Euro 5,42</p> <p>AY 8639843</p> <p>AY 8639843</p>	<p>REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>COMUNE DI</p> <p>LICCIANA NARDI (MS)</p> <p>CARTA D'IDENTITA'</p> <p>N° AY 8639843</p> <p>DI</p> <p>LUCETTI GIAN LUCA</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LPZS 100x - GOV. ROMA